REGOLAMENTO (CEE) N. 3829/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/90 (4), ha fissato i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/90 (4);

considerando che in Portogallo sono stati fissati nuovi tassi di conversione agricoli che entrano in vigore dal 1º gennaio 1991 e che occorre quindi modificare gli importi compensativi monetari; che in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (°),

qualora, per uno Stato membro, esistano divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, si devono modificare tutti gli importi compensativi monetari qualora il divario monetario applicato sia modificato o rifissato per uno dei prodotti di cui si tratta a seguito di una modifica dei tassi di conversione fissati per il calcolo dei divari monetari; che la modifica del tasso di conversione per taluni settori implica pertanto la modifica degli importi compensativi monetari per gli altri settori per il Portogallo;

considerando che, per l'escudo portoghese, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla base dei corsi del periodo di riferimento compreso tra il 19 e il 25 dicembre 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/90 della Commissione (*) ha adottato, a decorrere dal 1º gennaio 1991, i codici addizionali definiti nell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90 per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari; che occorre fissare gli importi compensativi monetari per tali prodotti, applicabili dal 1º gennaio 1991;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 13.

^{(&#}x27;) GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

^(*) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 47.

^{(&#}x27;) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

^(*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

^{(&#}x27;) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 37.